



***Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile***
- Noventa di Piave -



STATUTO

Art. 1

FINALITA'

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini d'ambo i sessi che, in possesso dei requisiti psico-fisici necessari, prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell'attività di previsione, prevenzione e soccorso, d'aiuto al ritorno alla normalità in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 comma 1 della L. 225/92, nonché in attività di formazione ed addestramento nella stessa materia secondo le direttive dell'autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di protezione civile.

Inoltre, il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni, ricorrenze o quant'altro lo possa coinvolgere direttamente, con lo svolgimento di attività pertinenti alla protezione civile.

Il Gruppo non persegue né può perseguire alcuna finalità di lucro.

Art. 2

REQUISITI

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda con accettazione della stessa da parte del Sindaco.

All'atto della domanda d'adesione i volontari sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità mediante dichiarazione sottoscritta.

Condizione indispensabile per far parte del Gruppo è il possesso della maggiore età, del godimento dei diritti civili e dell'idoneità psico-fisica, in ragione dei compiti e delle mansioni assegnate ad ogni singolo componente del Gruppo.

Art. 3

DOVERI DEL VOLONTARIO

I Volontari appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di protezione civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto per legge.

Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, altri Enti e Organismi, o dall'Amministrazione Comunale stessa.

Art. 4

LEGALE RAPPRESENTANZA

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, istituito con specifica delibera del Comune, viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco, che ne avrà la legale rappresentanza.

Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello del Comune, che dovrà farsi carico della gestione amministrativa ed economica del Gruppo medesimo e curare in particolare gli aspetti assicurativi e la dotazione di attrezzature ed idonei dispositivi di protezione individuale.

Art. 5 **ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO**

Sono organi del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile:

- l'**Assemblea degli Iscritti**, di seguito denominata Assemblea;
- il **Consiglio Direttivo**, di seguito denominato Consiglio;
- il **Coordinatore Operativo**, di seguito denominato Coordinatore.

Le cariche sono gratuite e l'elezione avviene con metodo democratico.

- a)** l'**Assemblea**, costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Coordinatore, del Consiglio o quando lo richiede almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'Assemblea provvede a :

- eleggere i membri del Consiglio;
- designare i propri rappresentanti in seno alla Funzione di supporto "Volontariato" presente nell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- fornire indicazioni e proposte al Consiglio e collaborare con esso allo svolgimento delle attività.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore.

L'assemblea costitutiva sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

La convocazione è fatta dal Coordinatore mediante l'affissione presso la sede del gruppo e invio al domicilio di ogni iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, di avviso scritto almeno sette giorni prima della data fissata con indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

- b)** il **Consiglio** è formato da 4 a 7 membri eletti tra gli iscritti dall'Assemblea ed è presieduto dal Coordinatore.

Ha il compito, d'intesa con il Comitato Comunale di Protezione Civile, di:

- eleggere, tra i suoi membri, il Coordinatore, il Vice Coordinatore, il Segretario, il Tesoriere e il Magazziniere;
- organizzare l'attività del Gruppo;
- predisporre i piani e i programmi annuali di protezione civile in collaborazione con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- curare la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programmare la diffusione di una cultura di protezione civile presso la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
- programmare all'interno delle scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri Enti con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e protezione civile da parte delle nuove generazioni;
- segnalare e provvedere alle necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di protezione civile sia in caso di addestramento sia in occasione di calamità.

Al Consiglio possono partecipare tutti gli iscritti senza però diritto di voto.

Il Consiglio dura in carica un anno con il primo mandato e successivamente tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure, in accordo con i Consiglieri, a date fisse.

- c)** il **Coordinatore** è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno con il primo mandato, successivamente tre anni e può essere riconfermato.

Il Coordinatore:

- svolge le attività previste dal Regolamento Comunale di Protezione Civile e dal presente Statuto;
- cura in collaborazione con il Segretario la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;

- sovrintende alla distribuzione agli iscritti dei beni che il gruppo ha in dotazione;
 - fa parte del Comitato Comunale di Protezione Civile e propone ad esso l'adozione degli atti che provvedano a soddisfare le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di protezione civile sia in addestramento che in calamità;
 - cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti;
 - cura l'immagine esterna del Gruppo ed è garante dell'unità interna.
- Il Vice Coordinatore è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno con il primo mandato, successivamente tre anni e può essere riconfermato; coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni e sostituisce lo stesso in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6 EQUIPAGGIAMENTO

I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento, comprensivo di D.P.I., da indossare per ogni attività e servizio di protezione civile. Il volontario è tenuto ad averne la massima cura e usarlo esclusivamente nelle occasioni previste. I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera di riconoscimento che ne riporta le generalità, l'appartenenza al Gruppo, la qualifica. Il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuti in consegna qualora venga meno l'appartenenza al Gruppo, qualunque ne sia la causa.

Art. 7 MATERIALI E MEZZI

L'impiego di materiali e mezzi in dotazione al Gruppo sarà disciplinato con apposito e separato provvedimento.

Art. 8 ESERCITAZIONI E FORMAZIONI

I volontari partecipano alle esercitazioni programmate dai competenti organi di protezione civile, ai vari livelli. Il volontario in addestramento ed in operazioni e servizi ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnica professionale; tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo.

I Volontari in possesso di specifiche professionalità potranno fare parte, previo parere favorevole dell'Assemblea, delle squadre comprensoriali di Protezione Civile.

I Volontari dovranno partecipare a corsi di formazione organizzati ai sensi della D.G.R.V. n° 2086/2001, nonché eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dal Consiglio.

Art. 9 **SANZIONI DISCIPLINARI**

Il mancato rispetto delle presenti norme statutarie comporta, a carico del volontario, le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di condotta non corretta;
- b) la sospensione che è adottata, su proposta del Coordinatore, dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
 - mancato rispetto dello Statuto o del Regolamento Comunale di Protezione Civile;
 - comportamento non responsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di protezione civile;
 - comportamenti illeciti o illegittimi che diano luogo a procedimenti penali;
- c) l'espulsione che è adottata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli iscritti, specificatamente convocata, con voto segreto e favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso in cui il volontario:
 - si sia reso responsabile di fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali conclusi con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - tenga comportamento irresponsabile e pericoloso per sé o per altri;
 - non abbia più i requisiti indicati nell'art. 2 del presente Statuto.

L'espulsione avrà effetto, a pena nullità, dopo che la relativa delibera dell'Assemblea sarà stata notificata, a cura del Coordinatore, all'iscritto ed all'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il Coordinatore che non rispetta quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari è rimosso con decreto del Sindaco su proposta dell'Assemblea.

Art. 10 **RESPONSABILITA'**

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere formalizzata per iscritto successivamente, su specifico rapporto scritto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 11 **NORME FINALI**

Copia del presente Statuto è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e nella Sala Operativa.

Copia del presente Statuto è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto, al Presidente della Provincia ed ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione d'approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Protezione Civile e alla legislazione vigente in materia.

SOMMARIO

Art. 1	2
FINALITA'	2
Art. 2	2
REQUISITI	2
Art. 3	2
DOVERI DEL VOLONTARIO.....	2
Art. 4	2
LEGALE RAPPRESENTANZA.....	2
Art. 5	3
ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO	3
Art. 6	4
EQUIPAGGIAMENTO.....	4
Art. 7	4
MATERIALI E MEZZI	4
Art. 8	4
ESERCITAZIONI E FORMAZIONI	4
Art. 9	5
SANZIONI DISCIPLINARI.....	5
Art. 10	5
RESPONSABILITA'	5
Art. 11	5
NORME FINALI	5